



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 102 DEL 23/05/2023

OGGETTO: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE RISORSE A FAVORE DI REGIONE TOSCANA PER COOFINANZIAMENTO LINEE DI TPL IN AMBITO COMUNALE E SERVIZIO AGGIUNTIVO POMERIDIANO STUDENTI - PERIODO GENNAIO/OTTOBRE ANNO 2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco N. 24/2022 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20.04.2023 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Vista la L.R. 42/98 “Norme per il trasporto pubblico locale” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 65/2010 “Legge Finanziaria per l'anno 2011” ed in particolare il Capo II – Sezione II - “Riforma del Trasporto Pubblico Locale” con la quale è stato istituito l'Ambito Territoriale Ottimale coincidente con l'intero territorio regionale ed è stato previsto l'esercizio associato delle funzioni tra Regioni ed Enti Locali in materia di TPL, ai fini dell'espletamento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale da parte dell'Amministrazione regionale sull'intero lotto regionale;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 492 del 04/06/2012, relativa alla conferenza dei servizi del 25 maggio 2012 ed i successivi perfezionamenti approvati dagli Enti Locali con propri atti, dove si definiva la rete dei servizi di trasporto pubblico locale, l'attribuzione delle risorse e dei criteri di premialità per gli Enti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 42/98 e 65/2010;

Dato atto inoltre:

- che la Regione Toscana con il decreto n. 3546 dell'8 agosto 2012 ha dato avvio alla procedura di evidenza pubblica per l'affidamento in concessione dei servizi di TPL del lotto unico regionale;
- che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, sono intervenuti una serie di ricorsi avverso i risultati della procedura che hanno portato all'adozione di due ordinanze, pubblicate in data 29 maggio 2017, da parte del Consiglio di Stato che ha rimesso alla Corte di giustizia UE i quesiti in merito all'interpretazione del Reg. (CE) n. 1370/2007 relativi alla partecipazione di Autolinee Toscane spa alla procedura di gara;
- che la Regione Toscana, a seguito delle suddette ordinanze, ha differito l'adozione dei provvedimenti necessari al completamento della procedura di gara e ha stabilito di procedere invece alla stipula di un *contratto ponte* con gli allora gestori del servizio di TPL riuniti in un'unica Scarl avente ad oggetto l'esercizio in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale nell'ambito regionale toscano;
- che con D.G.R.T. n.860/2021 la Giunta Regionale ha indicato l'avvio del servizio con il nuovo gestore al 1° novembre 2021, il quale ha effettivamente avviato la propria attività sul territorio regionale;

Richiamata la convenzione bilaterale Rep. 1909/2022 stipulata tra la Provincia di Livorno e ciascun Comune che aderisce alla gestione associata dei servizi e/o delle funzioni di area vasta in materia di mobilità e trasporti;

Considerato che gli Enti Locali destinatari dei servizi di trasporto pubblico locale devono trasferire alla Regione la quota di risorse aggiuntive previste e da questi destinate alla copertura dei servizi di trasporto nella misura stabilita per l'anno in corso, così come previsto all'art. 6 della convenzione richiamata al paragrafo precedente;

Richiamato il Contratto per l'affidamento "in concessione di servizi di trasporto pubblico locale nell'Ambito territoriale ottimale della Regione Toscana" stipulato tra la stessa Regione e Autolinee Toscane S.p.A., nel quale il programma di esercizio del servizio è suddiviso in due distinte fasi temporali, la prima denominata T1 e relativa alla rete dei servizi da svolgere a partire dalla data di avvio del servizio, corrispondente alla rete attualmente già esistente e che terminerà in data 31.10.2023, e la seconda denominata T2 e relativa al processo di riprogettazione della rete dei servizi che, a partire dal 1.11.2023, potrebbe comportare maggiori o minori costi riguardanti le risorse aggiuntive dovute sulla base dell'esito della riprogettazione in merito al numero di corse e linee attualmente gestite sul territorio;

Considerato che con nota pervenuta al protocollo n. 2537/2023 la Provincia di Livorno trasmette le tabelle riepilogative stilate da Regione Toscana per l'anno 2023 degli importi da impegnare per servizi urbani ed extraurbani di TPL, quale quota di risorse aggiuntive ricalcolata a seguito dell'affidamento al nuovo gestore, che per il Comune di Campo nell'Elba, per il periodo da gennaio ad ottobre 2023, è pari a complessivi € 33.471,80;

Ritenuto pertanto necessario assumere impegno di spesa di € 37.966,50 a favore della Regione Toscana per il pagamento della quota parte dei servizi integrativi di trasporto pubblico locale per il 2023, per il periodo da gennaio ad ottobre 2023, imputando la spesa al Codice di Bilancio 10/02/1040102/001 Capitolo 108030308500/0 del Bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2023 che presenta congrua disponibilità ed in quanto l'obbligazione risulta essere perfezionata ed esigibile nell'anno 2023;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Dato atto inoltre che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2023, Bilancio di previsione 2023/2025;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

D E T E R M I N A

1. di assumere, per le motivazioni descritte in narrativa e che si intendono integralmente riportate, impegno di spesa a favore di Regione Toscana pari ad € 37.966,50 per il pagamento della quota parte dei servizi integrativi di trasporto pubblico locale per il 2023, per il periodo da gennaio ad ottobre 2023, imputando la spesa al Codice di Bilancio 10/02/1040102/001 Capitolo 108030308500/0 del Bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2023 che presenta congrua disponibilità ed in quanto l'obbligazione risulta essere perfezionata ed esigibile nell'anno 2023;
2. di rimandare a successivo atto l'impegno di spesa delle quote non ancora perfezionate relative ai mesi di novembre e dicembre 2023;
3. di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile Area Finanziaria per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'Art. 183 comma 9 del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 167;
4. di dare atto del rispetto:
 - dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
 - di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
LANDI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)